

dal sig. Ferraris, secondo il quale si direbbe *progetto di legge* a vece di *legge*.

(È approvato).

Ora si passa allo scrutinio segreto su tutta la legge. Si fa l'appello nominale per procedere alla votazione.

Votanti . . . . .	153
Maggioranza . . . . .	67
Voti favorevoli . . . . .	150
Voti contrari . . . . .	3

(La legge è adottata).

**REVEL ministro delle finanze.** Chiedo la parola.

**IL PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera la presentazione di un progetto di legge per parte del deputato Pescatore.

Il ministro delle finanze ha la parola. (Gazz. P.)

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA DI TERMINI PEL PRESTITO OBBLIGATORIO.**

**IL MINISTRO DELLE FINANZE** sale alla tribuna e legge una relazione ed un progetto di legge portante una proroga di termini pel prestito obbligatorio (*V. Doc., pag. 191*).

**SPECCHIO DEI VERSAMENTI FATTI IN DIPENDENZA DELLA LEGGE SULL'IMPRESTITO FORZATO SINO AL 31 OTTOBRE 1848.**

**IL MINISTRO DELLE FINANZE** (*Dopo la lettura del progetto suaccennato*). Colgo quest'occasione per esporre alla Camera lo *specchio* dei versamenti fino a questo giorno fatti dietro la legge dell'imprestito forzato. Il numero dei portatori fu di 36597. La somma del prestito volontario fu di lire 680,995 22. Quella dell'imprestito obbligatorio fu di lire 32,835,009 45. Il rimanente da esigersi ascende a lire 14,547,518 68.

**PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA AL VALOR MILITARE.**

**IL MINISTRO DELLA GUERRA** sale alla tribuna e legge una relazione ed annesovi progetto di legge concernente il soprassoldo assegnato ai militari fregiati della medaglia al valor militare (*V. Doc., pag. 195*). E dopo la lettura del progetto soggiunge:

Non fa d'uopo che io rappresenti a voi, signori, l'importanza di questa legge per ravvivare lo spirito del soldato. Il dare al soldato 50 fr. è anche già qualche cosa, ma l'addoppiarlo farà molto più sicuramente: d'altronde fatto il calcolo si vede che stando la proporzione tra gli uffiziali e i soldati che hanno meritata la medaglia, non ci sarà gran divario (*Segni generali di approvazione*). (Gazz. P.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 7 SETTEMBRE 1848 PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA DI LIRE 2,500,000.**

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sulla legge di finanza relativa alla modificazione del decreto del 7 settembre.

Se nessuno domanda la parola, passerò a leggere l'art. 1.° della legge.

« Art. 1.° Il *minimum* stabilito dall'art. 12 del decreto reale del 7 settembre p. p. pelle iscrizioni e pelle relative cedole della rendita creata col decreto medesimo, è ridotto dalle lire 10 alle 2 di rendita uguale a quella corrispondente al *minimum* delle quote pel prestito imposto coll'altro decreto reale dello stesso giorno. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti.

**ARNULFO.** Io proporrei un emendamento.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Arnulfo propone un emendamento in questi termini: di sostituire alle parole *uguale a quella corrispondente*, le seguenti: *collo stesso beneficio concesso al minimum*.

Il deputato Arnulfo ha la parola.

**ARNULFO.** Lo scopo di quest'emendamento, altro non è salvo che assicurare col mezzo della legge lo scopo che la legge medesima si propone, quello cioè di dire esplicitamente in modo non dubbio, che coloro i quali non avranno una rendita di lire 2 potranno godere, e godranno difatti, de' vantaggi che erano dalla legge assicurati a quelli che godono di una rendita molto più importante.

L'articolo testè messo in discussione, provvede bensì a che si possano assicurare le rendite di minor quota, ma a mio modo di vedere, non dichiara che il vantaggio debba essere anche per queste minori rendite, motivo per cui mi pare, che siccome lo scopo della legge fu nella relazione che la precede ommesso, debbesi, nel miglior modo possibile, riferire nella legge; come ognuno conosce, questo è importante ed è l'unico scopo del mio emendamento.

**IL MINISTRO DELLE FINANZE.** Io non farò opposizione assoluta a questo emendamento, ma dirò solo che mi pare superfluo, perchè l'oblazione per somme minori di 160 lire, se è fatta nel termine utile, è di lire 120, ed è di lire 200 se è fatta dopo la scadenza del termine utile. Nè potevano gli oblatori ottenere direttamente in loro capo una rendita, perchè era stabilito che le rendite non potevano essere minori ciascuna di lire 10, dal momento che di 10 lire è appunto il *minimum* della quota per cui un individuo può essere imponibile; la cosa mi pare che venga di per se stessa e di sua natura, e che non abbia d'uopo di essere espressa in aggiunta con quell'emendamento; che propriamente non è necessaria, perchè questa legge non ha altro oggetto che di far facoltà all'amministrazione del debito pubblico di spedire e rilasciare rendite inferiori a lire 10, ma non minori di lire 2; nel limite delle 10 alle 2, sono compresi tutti gli oblatori de' prestiti, poichè non vi può essere prestito per somme minori di lire 40, cioè del mezzo per 100 sul capitale di lire 8,000, che è il *minimum* del capitale imponibile.

Io adunque non vedo il bisogno di quest'aggiunta, parendomi che la cosa sia abbastanza chiara, talchè se pur si facesse, sarebbe una mera abbondanza.

**ARNULFO.** Il motivo per cui pare che non sia forse superfluo l'emendamento da me proposto, questo è, che la modificazione introdotta dall'articolo 1.° si riferisce soltanto all'articolo 12 del decreto reale del 7 settembre, e non ad altro articolo del decreto di pari data, il quale stabilisce i vantaggi guarentiti agli oblatori per il prestito. Quindi mediante la disposizione da questo articolo sancita, si possono bensì inscrivere rendite minori di lire 10, ma non vi è una sola espressione che guarentisca a queste eziandio i vantaggi del prestito. Ora importa lo assicurarli anche a coloro che hanno una rendita minore delle lire 10, importa che tutti